

SPECIAL

taxnews

Riforma Fiscale

Principali novità
del D. Lgs.
192/2024, c.d.
Decreto di
Riforma dell'IRPEF
e dell'IRES

10





Il Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, c.d. D. Lgs. di «Riforma dell'IRPEF e dell'IRES», emanato in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 ed in vigore dal 31 dicembre 2024, apporta numerose modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Nel proseguo vengono commentate le novità di maggior interesse per le imprese.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali (art. 9 co. 1 lett. a), b), c), d) e art. 13 co. 1-4)

L'art. 9 interviene sulle seguenti fattispecie al fine di attuare l'avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili:

☐ Contributi in conto capitale - art. 88, co. 3 lett. b), TUIR

In base al previgente regime, i contributi in conto capitale concorrevano alla formazione del reddito di impresa, in base al principio di cassa, in alternativa:

- nell'esercizio in cui erano incassati;
- in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Pur mantenendo fermo il principio di cassa, è stata soppressa la facoltà di rateizzazione. Pertanto, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (i.e. 2024 per i soggetti «solari»), detti contributi concorrono alla formazione del reddito di impresa interamente nell'esercizio di incasso, senza poter più optare per la rateizzazione. Per i contributi già incassati entro il termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

☐ Opere e servizi di durata infrannuale - art. 92, co. 6, TUIR

Contabilmente le commesse infrannuali possono essere valutate al costo oppure con il criterio della percentuale di completamento.

Ai sensi del previgente art. 92, co. 6, del TUIR per le commesse di durata pari o inferiore all'anno ai fini fiscali era applicabile soltanto il criterio del costo mentre, per effetto delle modifiche introdotte, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (i.e. 2024 per i soggetti «solari»), le imprese che contabilizzano tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità a corretti principi contabili, applicano il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito. Per le commesse infrannuali, ancora in essere al termine del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, continuerà a trovare applicazione la disciplina previgente.

☐ Opere e servizi di durata ultrannuale - art. 93, co. 6, TUIR

Contabilmente le commesse ultrannuali possono essere valutate con il criterio della percentuale di completamento oppure al costo.

Ai sensi del previgente art. 93, co. 6, del TUIR, le commesse ultrannuali dovevano obbligatoriamente essere valutate in base ai corrispettivi pattuiti mentre, per effetto delle modifiche introdotte, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (i.e. 2024 per i soggetti «solari»), le imprese che contabilizzano le rimanenze al costo, in conformità a corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito. Per le commesse ultrannuali ancora in essere al termine del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, continuerà a trovare applicazione la disciplina previgente.

☐ Differenze su cambi - art. 110, co. 3, TUIR

È stato abrogato l'art. 110, co. 3, del TUIR che stabiliva l'irrilevanza fiscale delle differenze di cambio da valutazione che venivano iscritte in bilancio, in applicazione dei principi contabili, su crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli ad essi assimilati. Tali poste assumevano rilevanza fiscale solo al momento della loro effettiva realizzazione.

Nell'attuale impianto normativo, in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, tali proventi e perdite assumeranno, invece, immediata rilevanza fiscale e concorreranno alla formazione del reddito di impresa. Inoltre, concorreranno alla formazione dell'imponibile dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2023 le valutazioni dei crediti e debiti in valuta iscritte nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023 ed operate ai sensi dell'art. 110, co. 3, del TUIR nel testo vigente anteriormente alle modifiche.



Riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (artt. 10, 11 e 13)

La modifica normativa qui in esame è stata dettata dalla considerazione che il quadro normativo preesistente si era rivelato particolarmente articolato e complesso e non in grado di disciplinare in maniera omogenea tutte le fattispecie in cui potevano emergere delle divergenze tra valori contabili e fiscali. Con la disposizione in oggetto si è cercato, quindi, di introdurre una disciplina omogenea per tutte le fattispecie di cambiamento dei principi contabili da cui possono derivare divergenze tra valori contabili e fiscali, così come di seguito riepilogate:

- prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- variazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
- variazione dei principi contabili nazionali;
- cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- applicazione alle micro imprese del principio di derivazione rafforzata;
- operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Viene, innanzitutto, stabilito che i componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio relativo all'esercizio in cui si verificano le succitate fattispecie assumano rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'art. 83 del TUIR.

Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse, che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui si verificano le fattispecie, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.

È previsto, inoltre, sempre al fine di garantire la neutralità fiscale in sede di transizione, che i maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle succitate fattispecie non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile. Non assumerà, dunque, rilevanza fiscale, a titolo di esempio, l'eventuale ripristino dell'avviamento operato in sede di FTA ovvero la eliminazione dei costi di impianto ed ampliamento piuttosto che l'incremento e la riduzione di fondi dedotti. Questo regime di neutralità fiscale non riguarda, peraltro, la riclassificazione degli strumenti finanziari operata dai soggetti IFRS/IAS *adopter* sulla base delle ipotesi di riclassificazione contabile contenute nello IAS 39 e nell'IFRS 9, continuando a trovare, in tal caso, applicazione la disciplina di cui all'art. 4 del D.M. 8.6.2011.

Il regime di neutralità fiscale che deriva dall'applicazione delle disposizioni appena menzionate genera delle divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che possono essere riallineate, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni in esame. Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali (cui si applica la disciplina del riallineamento) si intendono: (i) le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, a condizione che la nuova classificazione, qualificazione ed imputazione temporale determini fenomeni di tassazione anomala o non coerente con le regole dell'ordinamento tributario; (ii) quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto.

Non possono essere oggetto di riallineamento le c.d. divergenze strutturali, quelle cioè che si sarebbero realizzate anche se fossero stati adottati in bilancio, fin dall'origine, i nuovi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione. Si tratta essenzialmente delle divergenze che si generano dall'applicazione di disposizioni fiscali che derogano al principio di derivazione rafforzata.

Le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte distintamente ai fini dell'IRES e dell'IRAP, potendo essere diverse le rispettive basi imponibili e l'opzione potrà essere esercitata in via disgiunta.



Il riallineamento, come per il passato, può essere attuato alternativamente con l'utilizzo di due metodologie e, più precisamente, attraverso la metodologia del riallineamento per saldo globale o per singola fattispecie. La prima modalità di riallineamento (saldo globale) va effettuata sulla totalità delle divergenze positive e negative (escluse, come detto, le divergenze strutturali) esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi.

In luogo del metodo del saldo globale, il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di attività o passività patrimoniali, verificatesi nel medesimo periodo d'imposta. Il riallineamento non può essere attuato con riferimento alle divergenze strutturali nonché ai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del TUIR ad essi applicabili.

Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3% sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra l'aliquota IRAP applicata ordinariamente al singolo soggetto che effettua il riallineamento e quella prevista per le imprese industriali. Il saldo negativo, invece, non è deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

Sono espressamente escluse dal perimetro delle divergenze riallineabili con il metodo delle singole fattispecie quelle derivanti esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale per i quali, in base alle disposizioni del TUIR, il riassorbimento naturale di dette divergenze avviene già al termine del periodo di imposta (ad es. le divergenze determinate dal cambio del criterio di valutazione dei beni fungibili).

La Relazione illustrativa conferma che resta ferma, come già chiarito per il precedente regime dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di effettuare il riallineamento con saldo zero.

Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento per saldo globale, i maggiori valori comunque iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, risultanti da operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'art. 176, co. 2-ter, del TUIR, come modificato dal Decreto.

Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

La disciplina appena commentata trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (i.e. dal 2024 per i soggetti «solari»).

Dal medesimo periodo d'imposta non trovano più applicazione:

- gli artt. 7-bis, co. 3 e 13, del D. Lgs. n. 38/2005 (che disciplinano i criteri di neutralità fiscale applicabili in sede di FTA e di LTA);



- la possibilità di esercitare le opzioni di cui all'art. 13, co. 2 primo periodo e co. 3, del D. Lgs. n. 38/2005 (che hanno consentito, rispettivamente, il mantenimento di un criterio di valutazione dei beni fungibili, ai fini fiscali, diverso da quello adottato contabilmente secondo le previsioni dei principi contabili internazionali e la valutazione al costo delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all'art. 93 del TUIR). Le divergenze derivanti dall'esercizio delle succitate opzioni, nella misura esistente alla data di inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi quattro periodi di imposta;
- l'art. 15, co. 1-12-*bis*, del D.L. n. 185/2008 (che disciplina il regime di riallineamento applicabile in sede di FTA e in caso di variazioni nei principi IAS/IFRS adottati); in particolare, l'art. 15 co. 10-12 del D.L. n. 185/2008 non trova, comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2024;
- l'art. 13-*bis*, co. 5-8, del D.L. n. 244/2016 (conv. con L. 19/2017) (che disciplina il regime transitorio applicabile in sede di prima applicazione dei principi contabili nazionali aggiornati ai sensi del D. Lgs. n. 139/2015, variazioni nei principi contabili nazionali e cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa). Per la valutazione degli strumenti finanziari derivati operata ai sensi dell'art. 13-*bis*, co. 5 terzo periodo, del D.L. n. 244/2016, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal Decreto, resta ferma la disciplina previgente fino all'estinzione degli strumenti finanziari derivati stessi;
- l'art. 1, co. 48, della L. n. 244/2007 (che disciplina il regime di riallineamento delle differenze derivanti dalle deduzioni extracontabili operate - mediante utilizzo del quadro EC - ai sensi dell'abrogato art. 109, co. 4 lett. b), del TUIR).

È previsto, inoltre, che l'imposta sostitutiva eventualmente versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'emanazione del Decreto, vada scomputata da quella dovuta in base alla nuova disciplina, qualora la relativa opzione sia esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi ovvero possa essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione qualora il contribuente intenda rinunciare alla possibilità di effettuare il riallineamento secondo le nuove regole.

Riallineamento dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie (art. 12 e art. 13 co. 1 e 5)

Con la modifica del comma 2-*ter* dell'art. 176 del TUIR e l'abrogazione dei commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008, si prevede un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito ad operazioni di riorganizzazioni fiscalmente neutrali.

L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è posta in essere l'operazione ed implica il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% e di una imposta sostitutiva dell'IRAP nella misura del 3% cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra l'aliquota IRAP applicata ordinariamente al singolo soggetto che effettua il riallineamento e quella prevista per le imprese industriali da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è posta in essere l'operazione.

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

Il nuovo comma 2-*ter* dispone che il riconoscimento sul piano fiscale può trovare applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, pertanto l'applicazione dell'imposta sostitutiva non risulta più condizionata al riallineamento per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali.

Resta fermo che le divergenze si determinano confrontando il valore iscritto in bilancio, successivamente all'operazione di riorganizzazione aziendale, con il valore fiscale precedentemente riconosciuto dei medesimi elementi del patrimonio aziendale. Di conseguenza il riallineamento può essere operato anche in relazione alle divergenze di valore già esistenti prima del momento in cui è stata posta in essere l'operazione di riorganizzazione fiscalmente neutrale.



Il meccanismo di *recapture* prevede che, in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte.

La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024; per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, anteriormente al 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR nel testo vigente anteriormente alle modifiche nonché le disposizioni attuative di cui al D.M. 25.07.2008.

Affrancamento straordinario delle riserve (art. 14)

Viene riconosciuta a tutti i soggetti che hanno nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023 saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta, la possibilità (straordinaria) di procedere al loro affrancamento, fino all'importo che residua al 31.12.2024, in modo da eliminare il vincolo fiscale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta e può essere integrale o parziale.

L'imposta sostitutiva è pari al 10%, è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d'imposta. Pertanto, l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma potrà essere emanato un Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze contenente le disposizioni attuative della misura.

Modifica al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie (art. 15)

L'art. 15 del D. Lgs. n. 192/2024, stante la finalità perseguita di omogeneizzare i criteri e le limitazioni al riporto delle perdite, disciplinati nel TUIR in presenza di particolari operazioni, dagli articoli 84, comma 3 (in caso di trasferimento di partecipazioni di controllo), 172 (in caso di fusioni) e 173 (in caso di scissioni), ha abrogato nell'ambito dell'art. 84 del TUIR la "condizione di vitalità" consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, non essendo detta condizione presente negli artt. 172 e 173 ed ha introdotto, sempre nell'art. 84, un limite quantitativo al riporto delle perdite, rappresentato dal patrimonio netto a valore economico (o, in alternativa, a valore contabile), modificando, coerentemente, anche gli artt. 172 e 173 (che prima delle modifiche ponevano come limite il valore contabile del patrimonio netto).

Pertanto, con le modifiche intervenute, sia l'art. 84 che gli artt. 172 e 173 del TUIR pongono come condizione per il riporto delle perdite (e delle eccedenze di interessi passivi ed ACE) il superamento dello stesso test "qualitativo" di vitalità (che prevede che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite, deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica ed un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori) e come limite quantitativo quello rappresentato dal valore economico del patrimonio netto (risultante da relazione giurata di stima redatta da un soggetto di cui all'art. 2409-bis, co. 1, c.c.). In ipotesi di assenza di relazione giurata di stima, il limite sarà rappresentato dal valore contabile. In continuità con la previgente disciplina il valore del patrimonio netto (sia contabile che economico) va assunto al netto dei conferimenti e versamenti operati negli ultimi 24 mesi antecedenti alla data di riferimento del bilancio della situazione patrimoniale. Nel caso si assuma il valore economico del patrimonio netto, i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi devono essere rideterminati, computandoli per un valore proporzionalmente corrispondente all'incremento del valore economico del patrimonio netto rispetto a quello contabile.

Con riferimento all'art. 84 viene precisato che qualora il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio, la data da prendere a riferimento per l'individuazione delle perdite e delle altre posizioni soggettive riportabili e per la verifica dei rispettivi limiti è il termine dell'esercizio precedente a quello in cui è intercorso il trasferimento; mentre qualora il trasferimento intervenga dopo la metà del periodo di imposta la data da prendere a riferimento è il termine del periodo di imposta in corso alla data di efficacia del trasferimento.



Il riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e dell'ACE subisce le limitazioni sopra indicate (come già previsto nella precedente disciplina), qualora il trasferimento delle partecipazioni di controllo sia accompagnato da una modifica dell'attività principale esercitata nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento (o acquisizione) ovvero nei due successivi o anteriori. La nuova disposizione chiarisce cosa si intende per modifica dell'attività principale, precisando che la stessa si configura in caso di mutamento del settore economico o del comparto merceologico o nei casi di acquisizione di azienda o ramo d'azienda.

Resta ferma la possibilità di chiedere disapplicazione delle succitate limitazioni al riporto delle perdite mediante presentazione di istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. d), dello Statuto dei diritti del contribuente.

Viene, infine, introdotto l'art. 177-ter nel TUIR che regola il riporto delle perdite (e delle eccedenze di interessi passivi ed eccedenze ACE) nelle operazioni infragruppo. Quest'ultimo consente il riporto delle perdite senza limiti qualora le operazioni di cui agli artt. 84, 172 e 173 avvengano all'interno dello stesso gruppo, ossia tra soggetti cui sussiste un rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c.. Tale disapplicazione opera per le perdite determinatesi in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni erano già appartenenti al gruppo ovvero per le perdite maturate in anni precedenti per le quali abbiano trovato applicazione all'atto di ingresso del gruppo (o successivamente) i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo (test di vitalità e limite del patrimonio netto) precedentemente descritti.

Volendo esemplificare, l'applicazione di tale nuova disposizione comporta che, in caso di fusione tra società appartenenti allo stesso gruppo, a prescindere dalla partecipazione o meno alla medesima tassazione consolidata, il test di vitalità ed il limite quantitativo non si applichino per il riporto di perdite, interessi passivi ed eccedenze ACE realizzati in «costanza di gruppo», nonché a quelle che sono state sottoposte ai test in occasione dell'acquisizione del controllo di tali società da parte di società del gruppo, oppure in occasione del subentro nel diritto a riportare tali perdite/eccedenze da parte di società del gruppo a seguito di fusione se, al momento di effettuazione dei test, le società interessate alla fusione appartenevano già al medesimo gruppo.

La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 2024 per i soggetti «solari»), tuttavia alle perdite ed eccedenze di interessi passivi ed ACE conseguite fino al periodo d'imposta antecedente (i.e. 2023 per i soggetti «solari») non si applicano le disposizioni del nuovo art. 177-ter del TUIR. Ciò significa, dunque, che dette perdite (i.e. quelle conseguite fino al 31.12.2023 per un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare) potranno essere usate in compensazione solo se risulteranno soddisfatte le condizioni ed i limiti contenuti negli articoli 84, 172 e 173, TUIR, a nulla rilevando il fatto che si siano generate in periodi di imposta in cui i soggetti partecipanti all'operazione straordinaria appartenevano al medesimo gruppo.

Con Decreto del MEF di prossima emanazione verranno stabilite le disposizioni attuative del neo introdotto art. 177-ter al fine di definire i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società, oltrechè il coordinamento della disposizione in esame con quelle che limitano il riporto delle perdite fiscali di cui agli art. 84, 172 e 183, TUIR. Ciò andrà fatto sulla scorta dei seguenti principi:

- le perdite che superano il test di vitalità e soddisfano il limite del patrimonio netto (c.d. perdite omologate) si considerano conseguite all'atto dell'ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui sono effettuate le operazioni di fusione e di scissione;
- si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo di imposta meno recente;
- qualora vi siano perdite di diversa natura (generate cioè in regime di appartenenza al gruppo o al di fuori dello stesso) e sia superato il limite del patrimonio netto, si assume che tale limite operi innanzitutto sulle perdite formatesi prima dell'ingresso nel gruppo.



Scissione mediante scorporo (art. 16 co. 1 lett. b) e co. 2)

L'art. 16 del D. Lgs. n. 192/2024 è intervenuto inserendo il comma 15-*ter* all'art. 173 del TUIR, al fine di disciplinare i profili fiscali della scissione mediante scorporo di cui all'art. 2506.1 c.c.. La scissione mediante scorporo è una scissione parziale mediante la quale si determina l'assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l'assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultima alla stessa società scissa e non ai suoi soci.

L'art. 16 in commento dispone che alla scissione mediante scorporo si applicano tutte le disposizioni contenute all'art. 173 del TUIR, con esclusione del:

- comma 3 relativo al cambio delle partecipazioni originariamente detenute dai soci nella società scissa, in quanto nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci;
- comma 7 relativo agli effetti della retrodatazione sulla variazione delle rimanenze finali e sulla valutazione dei titoli, in quanto la retrodatazione della scissione non è consentita in caso di scissione parziale;
- comma 9 relativo alle riserve esistenti in capo alla scissa, in quanto viene introdotto uno specifico regime per le riserve dalle disposizioni ora introdotte;
- comma 10 relativo al regime del riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE delle società partecipanti alla scissione, poiché le limitazioni ivi previste presuppongono che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c..

In ossequio al principio di neutralità che governa le operazioni di scissione, la nuova disposizione prevede che:

- il valore fiscale della partecipazione nella beneficiaria, assegnata alla scissa, sia pari alla somma algebrica dei valori fiscali delle attività e passività oggetto di scorporo, rilevato alla data di efficacia giuridica della scissione (anche nel caso in cui le suddette attività e passività non configurino un'azienda);
- le attività e passività oggetto di scorporo assumano in capo alla beneficiaria il valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla scissa alla data di efficacia giuridica della scissione (ivi compreso il valore dell'avviamento nel caso in cui oggetto di scorporo sia un'azienda);

È previsto, inoltre, che:

- le attività e le passività oggetto di scorporo si considerino possedute dalla beneficiaria anche per il periodo di possesso della scissa ed ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si tenga conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;
- qualora il compendio oggetto di scorporo costituisca un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerino iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda;
- qualora lo scorporo abbia ad oggetto partecipazioni che hanno già maturato i requisiti per l'applicazione della "PEX", di cui all'art. 87 del TUIR, senza considerare quello relativo al c.d. «*holding period*», le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerino iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservino il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;
- nel caso in cui oggetto di scorporo non sia un'azienda (ma singoli beni, attività o passività) o si tratti di partecipazioni che non integrano i requisiti di cui alle lettere c) (residenza in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato) e d) (esercizio di una impresa commerciale) dell'art. 87, TUIR, le partecipazioni ricevute dalla scissa siano ammesse a beneficiare al regime di esenzione di cui all'art. 87 del TUIR solo se e quando risulteranno integrate le condizioni per applicare tale regime. Ciò significa che se viene ad essere scorporata una partecipazione carente del requisito di cui alla lett. b) (iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo esercizio di possesso) dell'art. 87, TUIR, tale requisito non potrà mai maturare in capo alla partecipazione ricevuta in cambio che, conseguentemente, non potrà mai beneficiare del regime «PEX».



Ai fini della trasmissione delle posizioni soggettive non specificatamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria (es. perdite fiscali, eccedenze ace, interessi passivi etc.) il criterio di ripartizione di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR (che prevede la ripartizione in proporzione alla rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste) opera senza considerare, per determinare il patrimonio netto della scissa cui rapportare il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, il valore delle partecipazioni derivanti dalla scissione e attribuite alla scissa. A seguito della scissione, la stratificazione del patrimonio netto della società scissa rimane invariato, non mutando la composizione fiscale dello stesso. Il patrimonio netto della società beneficiaria si qualifica, ai fini fiscali, come riserva di capitale.

Con l'inserimento della lett. g) al nuovo comma 15-ter, viene, inoltre, disciplinata la scissione da parte di società residente nell'Unione Europea, ovvero in uno Stato aderente allo SEE, con scorporo della sua stabile organizzazione italiana a favore di una società residente di nuova costituzione. In particolare, è previsto che l'assegnazione alla società scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporti alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione ricevuta.

Viene, infine, inserito all'art. 173 il comma 15-quater che, in analogia a quanto previsto per i conferimenti di aziende dall'art. 176, TUIR, la scissione mediante scorporo avente ad oggetto un complesso aziendale e la successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Le disposizioni della scissione mediante scorporo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto ed hanno effetto anche per i periodi di imposta precedenti, laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad esse.

L'art. 16 in esame interviene anche sul comma 4 dell'art. 173, prevedendo che nel novero delle posizioni soggettive, diverse da quelle connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, non rientrano i crediti d'imposta chiesti a rimborso (di natura diversa da quella agevolativa) o le eccedenze di imposta utilizzabili in compensazione in F24, di cui risulti titolare la scissa.

Modifiche alla disciplina dei conferimenti (art. 17)

L'articolo 17 del D. Lgs. n. 192/2024 ha modificato la disciplina dei conferimenti novellando gli articoli 175, 176, 177 e 178 del TUIR. Le modifiche in commento si applicano ai conferimenti d'azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 2024 per i soggetti «solari»).

□ Articolo 175, TUIR

Come noto, l'articolo 175 del TUIR disciplina i conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento, prevedendo al primo comma che, in ipotesi di plusvalenza e fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR, per la determinazione del valore di realizzo si applichi il c.d. regime di realizzo controllato. Secondo tale criterio, il valore di realizzo per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, è quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito nelle scritture contabili del conferitario. Con il Decreto in esame è stato introdotto il comma 1-bis che dispone che il criterio succitato si applichi anche ai c.d. conferimenti minusvalenti, ovvero ai casi in cui le partecipazioni oggetto del conferimento siano iscritte dal soggetto conferitario ad un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente ovvero il conferente iscriva le partecipazioni ricevute in cambio ad un valore inferiore al suddetto costo fiscalmente riconosciuto. Qualora non trovi applicazione il regime PEX, l'eventuale minusvalenza emergente dal conferimento risulta deducibile nei limiti:

- della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite ed il loro valore normale (determinato ai sensi dell'art. 9, co. 4, del TUIR) in caso di valore normale superiore al valore di realizzo;
- della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite ed il valore di realizzo in caso di valore normale inferiore al valore di realizzo.



□ Art. 176, TUIR

Un'ulteriore modifica è stata apportata all'articolo 176 del TUIR, il quale fa riferimento ai conferimenti di aziende tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali. La novella introdotta con l'articolo 17 del D. Lgs. n. 192/2024 dispone che anche l'avviamento (fiscalmente riconosciuto) iscritto nell'attivo patrimoniale del soggetto conferente si trasferisce al soggetto conferitario.

Vengono così superate le incertezze derivanti dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale l'avviamento preesistente in capo al soggetto conferente dovesse rimanere fiscalmente in capo a quest'ultimo, anche se trasferito contabilmente al conferitario.

□ Art. 177, TUIR

L'articolo in esame è stato ampiamente riformato.

In particolar modo, al comma 1, che regola gli scambi di partecipazioni mediante permuta, è stato esteso l'ambito oggettivo di applicazione del regime di neutralità fiscale anche nel caso in cui la società acquirente possieda già il controllo di diritto ex articolo 2359, co. 1, n. 1 c.c. del soggetto scambiato e, per effetto della permuta di partecipazioni, incrementi detto controllo.

Il comma 2 dell'art. 177 è stato completamente riscritto, ampliandone, da un lato, l'ambito soggettivo prevedendo l'estensione del regime di realizzo controllato anche ai conferimenti in cui la società «scambiata» è una società o un ente di qualsiasi tipo non residente nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR). Dall'altra, è stato ampliato l'ambito oggettivo con lo scopo di estendere il regime di realizzo controllato anche ai casi in cui la società conferitaria possieda il controllo di diritto ex articolo 2359, co. 1, n. 1 c.c. del soggetto scambiato e, per effetto del conferimento, incrementi detto controllo. Infine, è stata anche qui introdotta una apposita disciplina per i conferimenti minusvalenti.

Del pari anche il comma 2-*bis*, contenente la disciplina dei conferimenti di partecipazioni qualificate, è stato riformulato, apportando una modifica alla condizione di cui alla lett. b). In particolar modo è stato previsto che per l'applicazione del regime del realizzo controllato la società conferitaria debba essere partecipata unicamente dal conferente, ovvero dal conferente e dai suoi familiari se il conferente è una persona fisica. Tale condizione deve sussistere congiuntamente a quella di cui alla lett. a), la quale prevede che sia necessario che le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Con l'introduzione del comma 2-*ter* sono state, poi, apportate alcune modifiche alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni detenute in società *holding*. In primo luogo viene delimitato l'ambito di applicazione della disciplina, mediante l'introduzione di una nozione di *holding* valida ai fini della stessa. In particolare, viene stabilito che la disciplina dei conferimenti di partecipazioni detenute in società *holding* trovi applicazione se sono conferite partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientri tra i soggetti indicati all'articolo 162-*bis*, co. 1, lett. b) o c) del TUIR. In particolare si tratta rispettivamente di società di partecipazione finanziaria, ovvero soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari e di società di partecipazione non finanziaria, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. In secondo luogo sono state modificate le modalità applicative del cd. test di qualificazione, prevedendo che il superamento delle soglie di qualificazione debba essere verificato prendendo in considerazione le partecipate di primo livello non *holding* e, nel caso le partecipate di primo livello siano *holding* (c.d. *sub-holding*), si terrà conto anche delle relative partecipate di primo livello.

Infine, è stata effettuata una trasposizione nel nuovo comma 2-*quater* della norma precedentemente recata dall'ultimo periodo del comma 2-*bis*, ai sensi del quale «*il termine di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite*».



□ **Art. 178, TUIR**

L'ultima modifica apportata alla disciplina dei conferimenti riguarda l'articolo 178, co. 1 lett. e), del TUIR concernente gli scambi intracomunitari di partecipazioni mediante permuta o conferimento. Specificamente, al fine di rendere conforme la normativa domestica degli scambi di azioni intra UE alla Direttiva 2005/19/CE poi rivista nella Direttiva 2009/133/CE e di prevenire censure comunitarie, è stato esteso il regime di neutralità fiscale agli scambi di partecipazione in conseguenza dei quali la società incrementa una partecipazione di maggioranza già posseduta a prescindere dai motivi per cui le ulteriori partecipazioni sono state scambiate. In base alla normativa previgente, invece, se la società acquirente possedeva già il controllo di diritto del soggetto scambiato, il regime di neutralità fiscale incondizionata poteva trovare applicazione solo nel caso in cui l'incremento del controllo avvenisse *"in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario"*.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 21 gennaio 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

